



“Osservatorio Nazionale sul Sovraindebitamento”

Rassegna di Giurisprudenza

Crisi d’Impresa, Sovraindebitamento ed Esdebitazione

Periodo: Maggio – Giugno 2026

Sommario:

- 1. Sovraindebitamento. Orientamenti recenti della Corte di Cassazione**
- 2. Centralità della liquidazione controllata come procedura concorsuale «equivalente» alla liquidazione giudiziale**
- 3. Esclusione della legittimazione del debitore a impugnare lo stato passivo**
- 4. Inammissibilità del concordato minore dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese**
- 5. La liquidazione controllata come via residua e privilegiata per l'ex imprenditore individuale**
- 6. Regole processuali sull'impugnazione dei provvedimenti in materia di liquidazione controllata**
- 7. Domande tardive di rivendica e onere di allegazione della causa non imputabile**
- 8. Compenso del commissario giudiziale nel concordato minore**
- 9. Decisioni operative e risultati concreti**
- 10. Principi di diritto più rilevanti**
- 11. Questioni aperte o irrisolte esplicitamente menzionate**

1. Sovraindebitamento: orientamenti recenti della Corte di cassazione

La presente relazione dà conto di una serie di decisioni molto recenti della Prima sezione civile della Cassazione, tutte collocate tra maggio e giugno 2026, in materia di sovraindebitamento, liquidazione controllata e concordato minore nel Codice della crisi.

Il filo conduttore è la progressiva assimilazione funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale, con conseguenze importanti su legittimazione, termini, impugnazioni, formazione del passivo e ruolo degli organi della procedura.

2. Centralità della liquidazione controllata come procedura concorsuale “equivalente” alla liquidazione giudiziale

Uno dei temi più ricorrenti è l’affermazione che la liquidazione controllata, pur essendo una procedura “minore” per soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale, condivide con quest’ultima la struttura essenziale: spossessamento del debitore, gestione affidata al liquidatore, concorso formale e sostanziale dei creditori, blocco delle azioni individuali e soddisfacimento secondo la par condicio.

Questo principio viene utilizzato in più direzioni:

- per escludere la legittimazione del debitore a impugnare lo stato passivo;
- per applicare alla liquidazione controllata regole proprie del procedimento unitario;
- per valorizzare il ruolo del liquidatore quale rappresentante della massa, non come avente causa del debitore;
- per ribadire che i creditori e i titolari di diritti sui beni devono far valere le proprie pretese attraverso le forme e i termini propri della verifica del passivo.

La Cassazione richiama ripetutamente la giurisprudenza costituzionale, in particolare Corte cost. n. 121/2024 e n. 124/2024, per sostenere che liquidazione controllata e liquidazione giudiziale hanno stessa funzione di composizione dei rapporti tra debitore e creditori mediante liquidazione del patrimonio.



3. Esclusione della legittimazione del debitore a impugnare lo stato passivo

Una linea decisionale molto netta riguarda la posizione del debitore nella fase di formazione dello stato passivo.

Nelle decisioni n. 13226/2026 e n. 20965/2026 la Corte afferma che il debitore assoggettato a liquidazione controllata non è legittimato a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo né le decisioni del giudice delegato relative alle domande di ammissione.

La ragione è che, una volta aperta la procedura, il liquidatore assume la rappresentanza della massa e subentra nella gestione dei rapporti patrimoniali rilevanti per il concorso.

Il debitore non può quindi surrogarsi all'inerzia del liquidatore né contestare direttamente l'ammissione di crediti.

Il principio viene costruito per continuità con il fallimento e la liquidazione giudiziale: nel giudizio di verifica del passivo il debitore non è parte necessaria e le decisioni hanno efficacia endoconcorsuale.

La Corte sottolinea che la legittimazione attiva spetta ai creditori, ai titolari di diritti sui beni e al liquidatore, non al debitore.

Nel caso n. 20965/2026, il debitore aveva tentato di contestare la tempestività della domanda di insinuazione proposta dal Fallimento S.G.N.; la Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo proprio per difetto di legittimazione, assorbendo gli altri motivi relativi alla validità della notifica e alla conoscenza della sentenza di apertura della liquidazione controllata.

4. Inammissibilità del concordato minore dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese

Il secondo grande blocco tematico riguarda l'art. 33, comma 4, CCII. Le sentenze n. 20141/2026 e n. 20961/2026 affermano un principio di diritto molto rilevante: la domanda di concordato minore proposta dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile, anche se si tratta di imprenditore individuale e anche se il concordato è di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna.

La Cassazione respinge quindi l'orientamento di merito — rappresentato in particolare dalla Corte d'appello di Campobasso — che aveva ammesso il concordato minore liquidatorio per l'imprenditore individuale cessato, ritenendo che l'art. 33, comma 4, CCII vietasse solo il concordato minore in continuità o comunque non fosse applicabile all'imprenditore individuale. (segue.....)

(.....)

La Corte fonda la decisione su più argomenti:

- **dato letterale:** l'art. 33, comma 4, CCII parla genericamente di “imprenditore cancellato dal registro delle imprese” e di “concordato minore”, senza distinguere tra imprenditore individuale o collettivo, né tra concordato in continuità o liquidatorio;
- **evoluzione normativa:** il primo correttivo del 2020 ha inserito espressamente il concordato minore tra le procedure precluse all'imprenditore cancellato;
- **terzo correttivo del 2024:** il legislatore ha introdotto la possibilità per il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l'anno, ma non ha eliminato il divieto di accesso al concordato minore;
- **ratio sistematica:** il concordato, anche minore e anche liquidatorio, resta uno strumento negoziale di regolazione della crisi che presuppone la persistente esistenza dell'impresa o comunque il corretto utilizzo tempestivo degli strumenti di composizione della crisi;
- **tutela dei creditori:** l'apporto di finanza esterna e il possibile miglior soddisfacimento dei creditori non possono superare una condizione normativa di ammissibilità.

Le conseguenze concrete sono incisive: nelle vicende decise, la Cassazione accoglie i ricorsi dei creditori o dell'Agenzia delle entrate, revoca le omologazioni di concordati minori già concesse dal Tribunale di Campobasso e rinvia al Tribunale per i provvedimenti conseguenziali.

5.La liquidazione controllata come via residua e privilegiata per l'ex imprenditore individuale

Nei casi sul concordato minore la Corte chiarisce anche quale strumento resti disponibile per l'imprenditore individuale cancellato: la liquidazione controllata, eventualmente richiesta dallo stesso debitore anche oltre l'anno dalla cancellazione, secondo il nuovo comma 1-bis dell'art. 33 CCII.

Questo passaggio è importante perché consente alla Corte di escludere dubbi di irragionevolezza costituzionale. L'ex imprenditore individuale non è lasciato senza tutela: può accedere alla liquidazione controllata e, ricorrendone i presupposti, all'esdebitazione (segue.....)

(.....)

Tuttavia, non può conservare uno spazio negoziale concordatario dopo avere scelto di cessare l'attività e cancellarsi dal registro delle imprese in presenza di debiti non soddisfatti.

La Corte insiste molto sul fatto che l'esdebitazione non è un diritto soggettivo incondizionato, ma una misura premiale subordinata a requisiti di correttezza, assenza di frode, buona fede e non recidiva qualificata.

6.Regole processuali sull'impugnazione dei provvedimenti in materia di liquidazione controllata

Altre decisioni si concentrano sulla ricorribilità e sui termini.

La sentenza n. 13224/2026 afferma che il decreto con cui la Corte d'appello rigetta il reclamo contro il diniego di apertura della liquidazione controllata non è ricorribile per cassazione.

La Corte applica alla liquidazione controllata il rinvio all'art. 50 CCII, in particolare al comma 4, che esclude il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello che conferma il rigetto dell'apertura della liquidazione giudiziale.

La decisione n. 20178/2026 riguarda invece il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza resa sul reclamo avverso l'apertura della liquidazione controllata.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo: la sentenza della Corte d'appello di Salerno era stata comunicata integralmente via PEC dalla cancelleria il giorno stesso della pubblicazione, e da tale comunicazione decorre il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 51, comma 13, CCII.

Il ricorso era stato notificato solo il 17 ottobre 2025, ben oltre il termine decorrente dal 28 luglio 2025.

La Corte precisa inoltre che in questa materia non opera la sospensione feriale.

Il principio affermato è che la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria è equipollente alla notificazione ai fini del decorso del termine breve, e che la tempestività del ricorso può essere verificata d'ufficio.

7.Domande tardive di rivendica e onere di allegazione della causa non imputabile

La decisione n. 16379/2026 affronta le domande tardive di restituzione o rivendicazione di beni nella liquidazione controllata.

Una società aveva proposto domanda di rivendica di beni inventariati nella procedura di liquidazione controllata di un debitore.

(segue.....)

(.....)

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda perché tardiva e priva delle necessarie allegazioni sulla causa non imputabile del ritardo e sul momento di cessazione di tale causa.

La Cassazione conferma l'inammissibilità, ribadendo che, secondo il testo applicabile *ratione temporis* dell'art. 273 CCII, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile e se la domanda è trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione di tale causa.

Non basta affermare genericamente di avere appreso informalmente della procedura o dell'apprensione dei beni: occorre indicare e provare quando e come sia venuta meno la causa impeditiva.

Nel caso concreto, la Corte valorizza anche la circostanza che l'amministratrice della società aveva avuto conoscenza della procedura già il 5 giugno 2023, mentre la domanda di rivendica era stata proposta solo il 19 ottobre 2023. Anche assumendo come *dies a quo* l'inventariazione del 14 giugno 2023, il termine di sessanta giorni era comunque decorso.

La decisione rafforza quindi la funzione acceleratoria e perentoria dei termini nella liquidazione controllata.

8. Compenso del commissario giudiziale nel concordato minore

La sentenza n. 20477/2026 affronta un tema diverso ma rilevante: i criteri per liquidare il compenso del commissario giudiziale nominato nel concordato minore con funzioni sostitutive dell'OCC.

Il Tribunale di Civitavecchia aveva liquidato compensi elevati al commissario giudiziale sulla base dell'attivo inventariato e con riferimento a criteri assimilati a quelli del commissario nel concordato preventivo. La Cassazione cassa il decreto.

I punti chiave sono:

- il commissario giudiziale nel concordato minore, nominato ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, CCII, non svolge le medesime funzioni ampie e complesse del commissario nel concordato preventivo;
- nel concordato minore egli subentra nelle funzioni dell'OCC e la procedura resta molto più semplificata;
- non è corretto importare automaticamente il regime del D.M. 30/2012 proprio del concordato preventivo;
- il parametro corretto è l'art. 16 del D.M. 202/2014, riferito agli organismi di composizione della crisi;
- nel concordato minore in continuità il compenso va calcolato sull'attivo e sul passivo risultanti dall'accordo o dalla proposta, non sull'attivo inventariato;

(.....)

- occorre tenere conto dell'attività effettivamente svolta e della parzialità dell'incarico, soprattutto se la procedura non è arrivata alla fase esecutiva;
- il principio di unicità del compenso può rilevare quando vi sia successione tra OCC e commissario, ma nel caso concreto il motivo relativo alla mancata liquidazione del gestore originario è ritenuto inammissibile per carenza di interesse.

La Corte rinvia quindi al Tribunale di Civitavecchia per una nuova liquidazione.

9. Decisioni operative e risultati concreti

Sul piano degli esiti, il documento mostra una Cassazione molto rigorosa:

- dichiara inammissibili i ricorsi del debitore contro lo stato passivo nella liquidazione controllata;
- dichiara inammissibile il ricorso contro il rigetto del reclamo sul diniego di apertura della liquidazione controllata;
- dichiara inammissibile il ricorso tardivo contro l'apertura della liquidazione controllata;
- conferma l'inammissibilità di una rivendica tardiva priva di adeguate allegazioni;
- accoglie i ricorsi contro l'omologazione di concordati minori proposti da imprenditori cancellati;
- cassa la liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato minore per errata individuazione del parametro di calcolo.

Le decisioni mostrano quindi una duplice tendenza: da un lato, rafforzare la disciplina concorsuale della liquidazione controllata; dall'altro, limitare l'uso del concordato minore quando l'imprenditore abbia già cessato e cancellato l'impresa.



10. Principi di diritto più rilevanti

I principi che emergono con maggiore forza sono questi:

1. Il debitore in liquidazione controllata non è legittimato a impugnare lo stato passivo.
2. Il liquidatore rappresenta la massa dei creditori e non agisce come successore o avente causa del debitore.
3. La liquidazione controllata è procedura strutturalmente equivalente alla liquidazione giudiziale, pur con semplificazioni.
4. L'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, neppure se persona fisica e neppure con piano liquidatorio.
5. L'ex imprenditore individuale cancellato può invece chiedere la liquidazione controllata, anche oltre l'anno, secondo l'art. 33, comma 1-bis, CCII.
6. Il decreto della Corte d'appello che rigetta il reclamo contro il diniego di apertura della liquidazione controllata non è ricorribile per cassazione.
7. Il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo avverso l'apertura della liquidazione controllata deve rispettare il termine breve di trenta giorni decorrente anche dalla comunicazione integrale di cancelleria.
8. Le domande tardive di ammissione, restituzione o rivendica richiedono allegazione e prova specifica della causa non imputabile del ritardo e del momento in cui essa è cessata.
9. Il compenso del commissario giudiziale nel concordato minore va calcolato secondo il D.M. 202/2014 e, nel concordato in continuità, sull'attivo risultante dalla proposta, non sull'attivo inventariato.

11. Questioni aperte o irrisolte esplicitamente menzionate

Sul tema del compenso del commissario giudiziale nel concordato minore, la Corte riconosce una lacuna normativa specifica e ricostruisce la disciplina applicabile attraverso la compatibilità con il ruolo sostitutivo dell'OCC e con il D.M. 202/2014.



PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco